

## NOTA SU

**Legge n. 108/2021 di conversione con modificazioni del DL n. 77 del 31 maggio 2021**  
*“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*

### MODIFICHE NORMATIVE ALLA PARTE II D.LGS n. 152/2006

PARTE II “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa”

Titolo I Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico

### **CAPO I “Valutazione di impatto ambientale di competenza statale”**

#### **Articolo 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)**

Confermate senza sostanziali modifiche le priorità di trattazione e la disposizione (che modifica l’art. 8 del D.Lgs. n. 152/2006), che **istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, posta alle dipendenze funzionali del Ministro della transizione ecologica (MiTE) **per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale** che riguardano i progetti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), individuati nel nuovo Allegato I-bis alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Nel corso della conversione sono stati inseriti nuovi commi volti a introdurre misure a garanzia dell’univocità di indirizzo della Commissione, nonché una nuova disposizione secondo cui, qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC possono essere modificate con decreto del MiTE, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

#### **Articolo 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)**

Confermato l’articolo (che modifica l’art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006) che, al fine di velocizzare il rilascio delle valutazioni di impatto ambientale, individua direttamente – Allegato I-bis – **le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC**. Tali interventi e le opere connesse, specifica l’articolo, costituiscono *“interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.”*

Nell’ambito dell’Allegato I-bis resta confermata la presenza al punto 1.2 (dimensione decarbonizzazione) del riferimento a nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente relativamente a generazione elettrica, termica e biocarburanti avanzati e carburanti sostenibili, nonché al punto 3.3.1 (settore prodotti petroliferi) di interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l’ammodernamento e l’incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*).

In sede di conversione è stata inoltre aggiunta una disposizione, che integra l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, con un comma 9-bis secondo il quale nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, il proponente può chiedere all'autorità competente una valutazione preliminare al fine di individuare la procedura da avviare (art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi).

#### **Articolo 18-bis (Intesa delle regioni)**

Il nuovo articolo 18-bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce che per le opere previste dall'allegato I-bis alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, le Regioni siano tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della Conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

#### **Articolo 19 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)**

Resta sostanzialmente invariata la disposizione, che modifica gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 152/2006, che introduce **misure volte ad accelerare i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (sia statale che regionale)**. In particolare resta confermata:

- la riduzione da quarantacinque a trenta giorni il termine, a decorrere dalla comunicazione dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet da parte dell'autorità competente, che viene concesso a chiunque abbia interesse a presentare le proprie osservazioni in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata del progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA;
- la previsione che l'autorità competente possa richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA; in tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni (modifica apportata dalla Legge di conversione rispetto ai sessanta previsti dal decreto legge), per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti; in caso di inerzia da parte del proponente la domanda si intende respinta;
- la pronuncia dell'autorità competente sull'eventuale richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica e che le disposizioni che regolano la "Consultazione preventiva" di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, si applicano anche ai progetti di competenza statale PNRR-PNIEC.

#### **Articolo 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)**

Confermate le modifiche introdotte dal decreto legge sull'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare che:

- nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli ricompresi nel PNRR e di quelli attuativi del PNIEC, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, adotti il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni;
- qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'Autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento;
- per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC, la Commissione VIA si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di

centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione inerente il progetto, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del MiTE adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni;

- nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. A tale riguardo la Legge di conversione ha soppresso la previsione di rimborso automatico del 50% dei diritti di istruttoria prevista dal decreto legge, stabilendo che i termini decorrono dalla data della prima riunione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione VIA, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica nonché del direttore generale competente del ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, sempre nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni;
- il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione paesaggistica ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

## **Articolo 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)**

Viene confermata:

- la disposizione che interviene sui vigenti artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 152/2006 prolungando a quindici giorni (prima dieci) il termine (perentori) entro cui l'autorità competente può verificare la completezza della documentazione nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto;
- la disposizione (ex art 24), che prevede, per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC, il termine di trenta giorni (in luogo dei sessanta previsti per tutti gli altri progetti) entro cui chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici ed entro i quindici giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione;
- la previsione in base alla quale l'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblichi immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvii una nuova consultazione del pubblico che, comunque prevede tempistiche dimezzate per i progetti di attuazione del PNRR e PNIEC.

La Legge di conversione ha stabilito che su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste.

## **Articolo 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)**

Confermate le modifiche introdotte dal decreto legge all'articolo 27 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al provvedimento unico ambientale che prevedono che:

- nel caso di procedimenti di **VIA di competenza statale**, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle seguenti autorizzazioni ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e smi: AIA (Titolo III-bis della Parte II), autorizzazione per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104), autorizzazione per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (art. 109), autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio), autorizzazione culturale (art. 21 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio), autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al DPR 24 luglio 1977, n. 616), nulla osta di fattibilità (art. 17, comma 2, del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105), autorizzazione antisismica (art. 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380).
- è facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo;
- l'autorità competente, entro dieci giorni (in luogo dei cinque finora previsti) dalla presentazione dell'istanza, comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

## **CAPO II “Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale”**

### **Articolo 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)**

Confermata introduzione dell'art. 26-bis al D.Lgs. n. 152/2006 relativo ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale che come già nel decreto legge, dispone che:

- il proponente possa richiedere, prima della presentazione dell'istanza del provvedimento autorizzatorio unico regionale, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale e ne indica i documenti. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente, con le medesime amministrazioni ed enti, indice una **conferenza di servizi preliminare** che si svolge con le modalità di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i **termini possono essere ridotti alla metà** (il decreto legge si esprimeva con “sono”). L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis (novanta giorni). A tale riguardo la Legge di conversione specifica che tale riduzione può essere operata “solo se l'autorità competente fornisce una congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse”. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento, salvo che in presenza di significativi

elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

#### **Articolo 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)**

Confermate le modifiche apportate dal decreto legge all'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale. Pertanto:

- nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica, nel termine di 30 giorni l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica;
- nel termine di trenta giorni, l'autorità competente può richiedere al proponente eventuali interazioni ed in tal caso avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà (da 30 a 15 giorni);
- su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni;
- fatto salvo il rispetto dei termini previsti per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. Il termine di conclusione della conferenza di servizi, che si svolge in modalità sincrona è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione (come modificato dalla Legge di conversione);
- la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.

### **CAPO III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale**

#### **Articolo 25 (Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)**

Confermate le modifiche all'art. 7-bis e all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui:

- nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente invii in formato elettronico al MiTE e alla Regione o Provincia Autonoma interessata una comunicazione contenente l'oggetto/titolo del progetto o intervento proposto, la tipologia progettuale individuata come principale e le altre tipologie progettuali coinvolte. Non è più previsto, come stabilito precedentemente nel decreto legge, che il proponente possa indicare anche l'autorità (stato o regione) che egli ritiene come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o Provincia autonoma trasmette le valutazioni di competenza al Ministero e contestualmente al proponente. Su tale aspetto la Legge di



conversione specifica che la valutazione si esprime anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA;

- entro e non oltre i successivi trenta giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma;
- qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio.

La Legge di conversione specifica che “resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA”.

#### **Articolo 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)**

Confermate le modifiche apportate dal decreto legge all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 (relativo al monitoraggio del provvedimento di VIA), volte a eliminare la necessaria intesa del proponente che ora può essere semplicemente sentito riguardo alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

#### **Articolo 27 (Interpello ambientale)**

Inserito il nuovo art. 3-septies al D.Lgs. n. 152/2006 in materia di **interpello ambientale**, precisando che le indicazioni fornite nelle relative risposte del MiTE costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza della P.A. in materia ambientale. Tra i soggetti che possono presentare l'interpello vengo incluse anche le associazioni di categorie ma unicamente quelle rappresentante nel CNEL. Con la conversione è stata aggiunta la significativa previsione per cui la risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione”.

### **CAPO IV - Valutazione ambientale strategica**

#### **Articolo 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)**

Confermate le misure introdotte dal decreto legge volte a chiarire la portata di alcune disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica, prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

## **MODIFICHE NORMATIVE ALLA PARTE IV D.LGS n. 152/2006**

### **Articolo 34 (Cessazione qualifica di rifiuto)**

L'articolo interviene in materia di **procedimento EoW** semplificando le procedure di verifica della conformità delle modalità operative e gestionali contenute all'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006. Vengono abrogate le parti che prevedevano l'ulteriore passaggio al MiTE per la chiusura dei procedimenti di verifica.

Rispetto alla modifica apportata alla disposizione, l'Associazione ha evidenziato comunque al Ministero la necessità di un coordinamento preliminare nazionale fra ISPRA, le ARPA e le Autorità competenti che non sempre è agevole e che potrebbe causare sovrapposizione di competenze.

### **Articolo 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)**

L'articolo:

- **conferma l'eliminazione del termine "assimilati"** nella Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e le disposizioni introdotte in materia di gestione rifiuti pirotecnici ed esclusioni per le ceneri vulcaniche;
- **introduce una modifica, anche rispetto al decreto legge, alla disciplina relativa alla ex attestazione di avvenuto smaltimento, di cui al comma 5 dell'art. 188, D.Lgs. n. 152/2006,** prevedendo che *"Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni"*. Resta invariata la restante parte del comma secondo cui tale disposizione si applica fino all'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui al successivo art. 188-bis. Al riguardo si fa presente che l'Associazione aveva richiesto la soppressione della norma che nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 116/2020 era viziata da indeterminatezza o, comunque, la sua modifica affinché la previsione risultasse più chiara e da essa non derivassero nuovi maggiori oneri per i gestori degli impianti;
- **riscrive**, come più volte richiesto anche dall'Associazione, **l'art. 230 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 superando così le criticità operative presenti nelle attività di gestione dei rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili, prima non inclusi nella disciplina, e assicurando una uniforme interpretazione della norma sul territorio nazionale.** Nel testo del provvedimento, in oggetto, la riscrittura viene operata con l'inserimento al comma 1 dell'art. 35 di una nuova lettera e-bis) che riporta la seguente formulazione: *e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»;*

- **apporta modifiche alla lettera zb) del punto 7 dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, recante i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità da parte delle regioni prevedendo che non vi rientrano gli “impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”;**
- adegua l'attività di vigilanza del MITE sui sistemi di gestione dei rifiuti all'attuale contesto normativo, eliminando competenze ora assegnate ad ARERA ed inserendo il collegamento ai nuovi sistemi collettivi di cui all'articolo 178-ter; vigilanza prevista anche tramite “sistemi di audit” ma senza dettaglio su chi può effettuare tale audit;
- interviene in tema di procedure semplificate per la preparazione per il riutilizzo (di cui all'art. 214-ter comma 1 D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020), prevedendo che le autorità competenti diano comunicazione al MiTE degli esiti di tali procedure;
- modifica l'art. 216 in materia di comunicazioni alla Commissione europea da parte del MiTE;
- prevede l'obbligo, per i sistemi autonomi, di comunicazione dei dati per consentire all'Amministrazione di effettuare le attività di vigilanza e controllo sull'operato di detti sistemi e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione;
- incrementa **la percentuale obbligatoria di pneumatici ricostruiti che PA. e gestori di servizi pubblici devono rispettare nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le flotte di autoveicoli aziendali, che passa dal 20% al 30%**. Le procedure di acquisto che non rispetteranno tale soglia, sempre in base a quanto stabilito dalla legge, saranno annullate nella parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti;
- **stabilisce**, attraverso l'integrazione dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006, **l'obbligo delle Regioni di analizzare, in sede di pianificazione, i flussi derivanti dai materiali da costruzione e demolizione** nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento in ambito regionale;
- **rafforza l'obbligo degli operatori economici di adottare, in forma individuale o collettiva, sistemi di restituzione con cauzione o per il riutilizzo degli imballaggi**, chiarendo che l'articolo 219-bis del D.Lgs. n. 152/2006 si applica agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acque e per altre bevande. Al Mite, per evitare distorsioni della concorrenza, viene affidato il compito di stabilire i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio (così come quello di fissare i termini di pagamento e definire le modalità di restituzione della cauzione).
- **consente, con la modifica all'art. 190, del D.Lgs. n. 152/2006, ai soggetti e alle organizzazioni che si occupano di rifiuti di imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti** (di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236 del D.Lgs. n. 152/2006) **di adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico tramite “analoghe evidenze documentali o gestionali”** (attualmente, per usufruire di tale facoltà, è invece richiesta la presenza di “documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative”);
- riduce il termine ex art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 (da 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto a 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto) entro il quale il soggetto interessato deve comunicare alla Regione il sito e la campagna di attività che intende svolgere con impianti mobili di smaltimento o recupero;
- conferma la **sostituzione dell'Allegato D (“Elenco rifiuti”)** alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, che necessitava di essere riallineato alle disposizioni europee dopo l'intervento normativo operato con D.lgs. n. 116/2020, con l'elenco dei rifiuti riportato in allegato III.
- **disciplina i casi di modifica o variante sostanziale ove si attuino interventi di sostituzione del combustibile tradizionale con il CSS conforme.**



## **MODIFICHE NORMATIVE ALLA PARTE V D.LGS. n. 152/2006 E PROTEZIONE SUOLO**

### **BONIFICHE**

#### **Articolo 37 (Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)**

Al fine di accelerare le procedure di **bonifica** dei siti contaminati e la riconversione dei siti industriali il provvedimento interviene sulla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare per quanto riguarda:

**a. procedure operative ed amministrative (art. 242)**

- con il provvedimento di approvazione del progetto, oltre i tempi di esecuzione, le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, sono indicate anche le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione (articolo 248, comma 2) con oneri a carico del proponente;
- come previsto dal comma 7-bis (introdotto dal decreto legge) se gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto sono raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica (articolo 248) limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica;
- la disposizione per cui l'onere a capo delle Province o Regione di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica è spostata all'art. 248;
- come disposto al nuovo comma 13-ter se la procedura interessa un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC (colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della Parte IV), il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine (con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA) per definire i valori di fondo da assumere. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo;

**b. interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (art. 242-ter)** includono, in base alle nuove disposizioni, anche la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato. Inoltre per la definizione del fondo naturale inserita disposizione che precisa che è fatta salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo;

**c. trattamento delle acque sotterranee emunte (art. 243)** è da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito. Sono inoltre dimezzati i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione;

**d. il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione (art. 245)** esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione (di cui art. 252, comma 4). In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di

- sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente;
- e. per favorire **l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori** (art. 250), previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il MiTE, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero;
  - f. per quanto riguarda i **SIN** (art. 252): i valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine SIN, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del MiTE su proposta dell'ISPRA. Inoltre il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al MiTE che può però bloccare procedimento qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche (comma 9-quinques);
  - g. nei SIN, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del MiTE e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali (MiTE e ISS si pronunciano a riguardo entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica). Con successivi decreti il MiTE adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti nei SIN e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare ed anche le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;
  - h. in relazione alle modifiche apportate all'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28), le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente»

Eliminato il disposto introdotto con decreto legge relativo ai valori di riferimento per le aree a destinazione agricola ma non utilizzate a tal fine da almeno 10 anni;

## **GESSO DEFECAZIONE e CARBONATO DI CALCIO DI DEFECAZIONE**

### **Art. 37 – bis (Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)**

In fase di conversione del decreto legge è stata inserita una nuova disposizione che modifica l'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 tale per cui vengono esclusi i fanghi da depurazione dalla produzione del «Gesso di defecazione» (numero 21) e del «Carbonato di calcio di defecazione» (numero 22).

## **MODIFICHE SIGNIFICATIVE AL CODICE DEGLI APPALTI**

### **Articolo 47-ter - Obbligo esternalizzazione 80/20 per concessionari senza gara**

Prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore dell'obbligo di esternalizzazione secondo il rapporto 80/20 per concessionari "senza gara" diversi da quelli autostradali, di cui all'articolo 177, secondo comma, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

### **Articolo 48 - Certezza aggiudicazione anche in caso di impugnativa**

In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, invece del subentro nel contratto già concluso tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, al soggetto che vince un eventuale ricorso spetta esclusivamente una tutela risarcitoria.

Questa previsione consegue un duplice risultato: da un lato assicura l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale dell'operatore economico non aggiudicatario, che beneficia comunque del risarcimento economico; dall'altro lato garantisce la definitività del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell'opera. La realizzazione delle opere non potrà più essere ritardata dai ricorsi.

### **Articolo 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto**

Si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Dal 1° novembre 2021 verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori. Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto. È disposto inoltre che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, anche, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante verifica la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.